

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA

STATUTO

Titolo I - Denominazione, durata ed emblema

Art. 1. E' costituita l'Associazione senza fini di lucro di utilità sociale denominata "Associazione Volontari Assistenza Pubblica", in breve A.V.A.P., con sede in Serramazzone (MO).

Art. 2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3. L'Associazione ha come emblema una bandiera bianca con nel centro una croce verde delimitata da un cerchio verde e con la scritta "Associazione Volontari Assistenza Pubblica - Serramazzone".

Titolo II - Scopi e finalità

Art. 4. L'Associazione è laica e apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale.

Art. 5. L'Associazione, ispirandosi ai principi espressi dalle leggi sul volontariato, si prefigge come scopo di:

- a. aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale
- b. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà
- c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare dei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività
- d. contribuire all'affermazione dei principi della mutualità
- e. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci
- f. collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività
- g. favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici
- h. collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

Art. 6. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a. organizzare il soccorso e trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze ed altri mezzi idonei
- b. organizzare forme di intervento istitutivo di servizi conseguenti al precedente punto
- c. organizzare servizi di assistenza sanitaria direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche
- d. promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali

- e. organizzare e partecipare ad iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente
- f. promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita
- g. organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con altre strutture pubbliche
- h. promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento
- i. promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi
- j. organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà
- k. organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche
- l. svolgere attività commerciali e produttive di carattere marginale e comunque connesse agli scopi dell'Associazione.

Art. 7. Le attività di cui al comma precedente sono rivolte alla generalità della popolazione e sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri Soci. L'attività dei Soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai Soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti e ambiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Socio.

Art. 8. L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla normativa vigente, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Titolo III - Patrimonio e Risorse Economiche

Art. 9. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- a. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione
- b. da titoli pubblici e privati
- c. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati, accettati dal Consiglio Direttivo
- d. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 10. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative
- b. contributi dei Soci
- c. contributi privati
- d. contributi dello Stato, di enti pubblici e privati finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- e. donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
- f. entrate derivanti da convenzioni
- g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 11. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile.

Art. 12. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitali durante la vita dell'Associazione salvo che non sia previsto per legge. Utili e avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo IV - Soci

Art. 13. Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini, anche non comunitari residenti, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e a rispettarne lo Statuto.

Art. 14. L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il Regolamento Interno preciserà le norme e le modalità supplementari per l'ammissione dei Soci. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi Soci nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea.

Art. 15. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

Art. 16. I minori di anni 18 vengono ammessi previo consenso dell'esercente la potestà parentale.

Art. 17. La qualità di Socio si perde:

- a. per dimissioni
- b. per morosità
- c. per decadenza
- d. per esclusione

Art. 18. Le dimissioni da parte dei Soci devono essere comunicate in forma scritta al Consiglio Direttivo. Esse sono esecutive dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la relativa comunicazione.

Art. 19. Perde la qualità di Socio per morosità il Socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa.

Art. 20. Perde la qualità di Socio per decadenza il Socio che per un periodo prolungato non si impegna a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, secondo le norme del Regolamento Interno.

Art. 21. Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui all'Art. 19 e all'Art. 20 deve essere preventivamente informato dal Consiglio Direttivo ed invitato a regolarizzare la propria situazione o ad esporre le proprie ragioni difensive. La perdita della qualità di Socio è esecutiva qualora, trascorso un mese dalla suddetta comunicazione, il Socio non abbia risposto al Consiglio Direttivo o regolarizzato la propria situazione. Nel corso di questo periodo il Socio ha comunque la facoltà di chiedere il riesame della sua posizione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 22. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari.

Art. 23. Nel caso di esclusione, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro un mese. Il provvedimento è esecutivo al momento della comunicazione scritta di esclusione a seguito della deliberazione di Assemblea.

Art. 24. Chi perde la qualità di socio secondo il precedente Art. 17, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e viene cancellato dal libro Soci.

Art. 25. I Soci hanno il dovere:

- a. di osservare il presente Statuto, il Regolamento Interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- b. di mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione
- c. di versare annualmente la quota associativa deliberata dall'Assemblea dei Soci
- d. di prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 26. I Soci hanno diritto:

- a. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Interno
- b. di partecipare all'Assemblea con diritto di voto
- c. di accedere alle cariche associative
- d. di chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto
- e. di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Titolo V - Organi dell'Associazione

Art. 27. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- d. il Collegio dei Revisori.

Art. 28. Nelle Assemblee dei Soci e nelle adunanze di Consiglio, ogni votazione palese si fa per alzata di mano e, ove occorra e se richiesta, con prova e controprova.

Art. 29. Per le elezioni alle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, i candidati risultano eletti in ordine decrescente di età anagrafica fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Art. 30. L'Assemblea e il Consiglio deliberano con votazione segreta quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei votanti. Tali votazioni sono controllate da due scrutatori nominati prima della votazione dall'Assemblea o dal Consiglio. Nelle votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale al rigetto della proposta di deliberazione.

Art. 31. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente Titolo II - Art. 7.

Titolo VI - L'Assemblea dei Soci

Art. 32. L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 33. Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 34. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio
- b. elegge i componenti del Consiglio Direttivo
- c. elegge i componenti del Collegio dei Revisori

- d. delibera l'eventuale Regolamento Interno e le sue variazioni
- e. stabilisce l'entità delle quote associative annuali
- f. delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione
- g. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

Art. 35. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, da inviare ai Soci almeno otto giorni prima della data di riunione, oppure tramite avviso da affiggere presso la Sede Sociale almeno quindici giorni prima della data di riunione. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'Ordine del Giorno.

Art. 36. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto
- b. sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 37. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro Socio eletto dai presenti.

Art. 38. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria che delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 39. L'Assemblea Straordinaria dei Soci, quando delibera sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio residuo, delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci dell'Associazione.

Art. 40. I verbali di ogni adunanza dell'Assemblea dei Soci sono redatti a cura del Segretario o, in caso di sua assenza, da un suo sostituto eletto durante la riunione; sono sottoscritti dal Segretario o dal suddetto sostituto e da chi ha presieduto l'adunanza e vengono conservati agli atti.

Titolo VII - Il Consiglio Direttivo

Art. 41. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri compreso tra 9 e 15, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il numero di membri è stabilito dall'Assemblea prima dell'elezione dei Consiglieri.

Art. 42. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci.

Art. 43. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 44. Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive. Nel caso di impossibilità di procedere alle nomine sostitutive, il Presidente deve convocare l'Assemblea affinché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 45. Il Consiglio Direttivo, durante la sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario, che ha in custodia i documenti dell'Associazione, ed il Cassiere-Economo, che sovrintende la contabilità e ha in custodia assieme al Presidente i titoli di deposito e il denaro dell'Associazione; nomina inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei Medici, scegliendolo fra i Consiglieri o fra soggetti diversi, anche non Soci. Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 46. Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- b. predisporre il bilancio
- c. deliberare sulle domande di nuove adesioni
- d. adottare i provvedimenti di cui al precedente Titolo IV - Art. 17
- e. stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi
- f. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 47. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano d'età.

Art. 48. Le adunanze del Consiglio Direttivo devono essere convocate per iscritto almeno quattro giorni prima della data fissata, anche a mezzo di ausili telematici. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'Ordine del Giorno.

Art. 49. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 50. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura del Segretario o, in caso di sua assenza, da un suo sostituto eletto durante la riunione; sono sottoscritti dal Segretario o dal suddetto sostituto e da chi ha presieduto l'adunanza e vengono conservati agli atti.

Art. 51. Il Consiglio Direttivo può costituire una Giunta Esecutiva indicativamente composta dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Cassiere-Economo, dal Direttore Sanitario, nominati come da Art. 45 e da un Direttore Tecnico e un Responsabile dei Servizi, scelti tra i Consiglieri o fra i Soci. I membri della Giunta Esecutiva che non siano Consiglieri eletti, possono prendere parte alle adunanze di Consiglio con voto consultivo.

Art. 52. Il Consiglio Direttivo delega alla Giunta Esecutiva le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo. Le modalità di funzionamento della Giunta Esecutiva e i compiti dei vari Direttori e Responsabili sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Art. 53. Il numero dei componenti la Giunta Esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 54. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare quelle Commissioni o quei Comitati che si rendessero necessari per particolari esigenze.

Titolo VIII - Il Presidente

Art. 55. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché la Giunta Esecutiva e l'Assemblea dei Soci.

Art. 56. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Art. 57. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica al Consiglio dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Titolo IX - Il Collegio dei Revisori

Art. 58. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 59. I membri del Collegio dei Revisori, che possono essere eletti fra non soci, rimangono in carica tanto quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori nomina al suo interno il Presidente del Collegio dei Revisori.

Art. 60. I membri del Collegio dei Revisori possono prendere parte alle adunanze del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 61. I Revisori sorvegliano l'amministrazione di tutti gli organismi, rivedono i libri, i conti ed i bilanci annuali firmandoli.

Titolo X - Scioglimento dell'Associazione

Art. 62. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le norme vigenti.

Titolo XI - Rinvio

Art. 63. Per quanto non stabilito dal presente Statuto provvedono l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo con i vari Regolamenti e delibere presi di volta in volta.

Art. 64. Per quanto non espressamente riportato si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Titolo XII - Norma transitoria

Art. 65. Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci. Gli organi in carica al momento dell'adozione del presente Statuto restano comunque in funzione fino alla scadenza del mandato e all'elezione di nuovi organi.